

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 200

5 febbraio 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FRANCESCONI, FILIPPI,
LEONI, SALOMONI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE OSTERIE STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 3332

RELAZIONE

Le osterie sono un luogo di aggregazione dove è possibile provare emozioni senza tempo, mescolare i sapori della nostra terra, e riscoprire un modo di intendere la distribuzione fatto di convivialità, spontaneità e lentezza, lontano dalla frenesia e dall'impersonalità che caratterizza la vita contemporanea. Le osterie raccolgono la storia e le storie dei paesi in cui si trovano e delle persone che percorrono le vie su cui si affacciano.

Questo patrimonio, che caratterizza la storia della nostra regione, è espressione delle tradizioni popolari (canti, giochi, racconti, ecc.) tramandatesi per generazioni, nonché dello stile di vita emiliano-romagnolo, basato sulla socialità e sull'elevata qualità enogastronomica.

Le osterie storiche non sono quindi, solo uno spaccato del passato da conservare, ma un vero e proprio biglietto da visita per dotare l'Emilia-Romagna di un nuovo elemento di attrazione turistica.

Il presente progetto di legge intende attivare particolari forme di tutela a vantaggio delle osterie storiche, istituendo un Albo regionale che raccolga quelle con più di cinquant'anni che hanno conservato intatte le proprie caratteristiche originarie (sede, arredamenti, insegne, ecc.) o di quelle di più recente apertura di cui se ne riconosca l'interesse per il mantenimento ed il consolidamento delle peculiarità enogastronomiche, culturali ed architettoniche della Regione.

L'iscrizione all'Albo offre la possibilità di fregiarsi di un apposito marchio e di beneficiare di agevolazioni per interventi di tipo strutturale o commerciale. Si prevede altresì la realizzazione di iniziative culturali e promozionali a livello regionale a vantaggio delle osterie storiche, quali pubblicazioni, cartellonistica, eventi musicali, ecc.

Un ruolo di primo piano è attribuito ai Comuni i quali, con proprio regolamento, istituiscono una Commissione e selezionano gli esercizi meritevoli di essere valorizzati. Spetta all'Ente locale la possibilità di prevedere ulteriori forme di valorizzazione a vantaggio delle osterie storiche.

La struttura dell'articolato:

L'art. 1 esprime le finalità della legge, in particolare la necessità di valorizzare e conservare le osterie storiche come strumento di tutela della tipicità.

L'art. 2 definisce i requisiti necessari per godere dello sta-

tus di osteria storica, in particolare l'aver più di cinquant'anni di attività e di aver conservato le caratteristiche originarie per quanto riguarda gli arredamenti, le insegne e gli elementi architettonici. È però prevista una deroga per locali più recenti meritevoli di riconoscimento in quanto simili, nell'aspetto esteriore, ad un'osteria e dotati delle stesse caratteristiche per quanto riguarda l'offerta commerciale.

L'art. 3 istituisce gli Albi comunale e regionale delle osterie storiche.

L'art. 4 riguarda la realizzazione di un marchio delle oste-

rie storiche da attribuirsi a tutti i locali iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 3.

L'art. 5 riconosce le agevolazioni attribuibili da parte della Regione alle osterie storiche afferenti in particolare la ristrutturazione dei locali, la cartellonistica, l'istituzione di campagne promozionali e l'organizzazione di eventi culturali e di intrattenimento.

L'art. 6 dettaglia i compiti dei Comuni in merito alla redazione del proprio Albo, all'istituzione di un'apposita Commissione, alla vigilanza ed alla definizione di particolari iniziative a favore delle osterie storiche.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione, in attuazione dei programmi di sviluppo economico e di promozione turistica e culturale, intende salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere, negli ambiti di sua competenza le osterie storiche dell'Emilia-Romagna che costituiscono un'importante risorsa sotto il profilo della tutela della tipicità, in quanto testimonianza della storia, dell'architettura, dell'enogastronomia, della cultura popolare e della tradizione imprenditoriale locale.

2. La Regione intende altresì fornire ai predetti esercizi uno strumento valido per mantenere competitività sul mercato per poter resistere alla sfida dei tempi e tramandare anche alle nuove generazioni, attraverso la conservazione delle loro caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni che tali essi rappresentano.

3. Per le ragioni anzidette le osterie storiche sono considerate come un bene di interesse collettivo, facente parte del patrimonio della regione e, come tali, riconosciute meritevoli di particolare tutela.

Art. 2 (Requisiti ed ambito di applicazione)

1. Lo status di "osteria storica" è riconosciuto a tutti i locali iscritti all'Albo di cui all'art. 3. L'iscrizione è determinante al fine dell'ottenimento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

2. Sono iscrivibili all'Albo gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande o ricettivi ubicati nell'intero territorio emiliano-romagnolo aventi entrambi i seguenti requisiti:

- i locali in cui operano e/o i relativi arredi presentino elementi di particolare pregio architettonico e/o siano di particolare interesse storico, artistico o culturale;
- esercitino la medesima attività da almeno cinquant'anni, nella stessa sede, anche se con denominazioni, insegne o gestioni diverse, purché siano state mantenute, nel tempo, le caratteristiche merceologiche e distributive originarie.

3. Agli effetti dell'applicazione del comma precedente, il periodo di cinquant'anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 3.

4. In deroga al primo comma, lo status di "osteria storica" può essere riconosciuto, su parere favorevole della

Commissione di cui al successivo art. 6 comma 3, anche ad esercizi operanti da meno di cinquant'anni, quando si tratti di attività di rilevante interesse per il mantenimento o consolidamento delle tradizioni enogastronomiche e culturali e dell'immagine della regione, qualora valgano le seguenti condizioni:

- siano specializzati nella commercializzazione dei prodotti tipici locali;
- siano ubicati in edifici di particolare valore architettonico o testimoniale;
- abbiano un mobilio interno conforme con la tradizione del luogo;
- vantino un particolare prestigio, tanto che la loro insegna, di esclusivo carattere locale, costituisca un elemento di richiamo per i consumatori, anche al di fuori del territorio comunale;
- siano citati in pubblicazioni e guide turistiche di rilievo almeno provinciale, come mete consigliate per gli acquisti di qualità.
- siano presenti nel tessuto economico del Comune di riferimento da un tempo sufficientemente lungo, e, in ogni caso, non inferiore a vent'anni.

Art. 3 (Albi delle osterie storiche)

1. Presso ogni Comune è istituito l'Albo delle osterie storiche. L'insieme degli albi comunali, trasferiti annualmente alla Regione, costituirà l'Albo regionale delle osterie storiche emiliano-romagnole, la cui consultazione è pubblica e gratuita.

2. La domanda di adesione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.

3. La cancellazione dall'Albo avviene nei seguenti casi:
- uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
 - venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 4;
 - cessazione dell'attività commerciale.

Art. 4 (Marchio)

1. La Regione procede all'istituzione di un marchio distintivo delle osterie storiche emiliano-romagnole quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate e ne mantiene la titolarità dell'uso.

2. Ogni impresa iscritta all'Albo regionale di cui all'art. 3 comma 1 può esporre il marchio distintivo dell'Albo stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria.

Art. 5
(Agevolazioni e benefici)

1. La Regione, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento da concordare con le organizzazioni di categoria, prevede interventi a sostegno delle osterie storiche quali:

- agevolazioni sui tributi regionali;
- facilitazioni inerenti contributi e/o agevolazioni creditizie, anche in collaborazione con altri enti, che favoriscano l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, ambientale, antinfortunistica, di sicurezza, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi e delle antiche insegne;
- facilitazioni per il restauro o l'installazione di elementi di arredo urbano, e di impianti pubblicitari, volti in particolare al ripristino delle condizioni architettoniche e di arredamento originarie;
- promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente gli esercizi storici;
- realizzazione di apposita cartellonistica e materiale pubblicitario,
- partecipazione ad iniziative turistiche e fieristiche regionali, nazionali ed internazionali;
- agevolazioni dirette a favorire la nascita di consorzi fra gli esercizi iscritti nell'Albo, finalizzati sia ad attività promozionali che di produzione e di adeguamento alle nuove tecnologie;
- concessione di agevolazioni volte alla commercializzazione e diffusione, presso i suddetti locali, dei prodotti agroalimentari tipici dell'Emilia-Romagna;
- attribuzione di priorità agli interventi diretti alle osterie storiche, finanziati ai sensi della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49".

Art. 6
(Compiti dei Comuni)

1. Ciascun Comune, con regolamento proprio, definisce le modalità per la tenuta dell'Albo di cui all'art. 3.
2. Il regolamento dovrà altresì contenere i criteri di ade-

sione e cancellazione dall'Albo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2 della presente legge.

3. Ogni Comune istituisce una Commissione, la cui composizione è definita dal regolamento, avente, tra gli altri, i seguenti compiti:

- esprimere parere sulle domande di iscrizione all'Albo di cui all'art. 3;
- proporre all'Amministrazione comunale ogni altra iniziativa tendente alla tutela e valorizzazione degli esercizi storici;
- verificare, in caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, la sussistenza dei requisiti per l'appartenenza all'Albo medesimo;
- esprimere parere sul mantenimento dei requisiti di appartenenza all'Albo nel caso di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento dei locali e degli arredamenti.

4. I Comuni possono inoltre prevedere ulteriori facilitazioni alle osterie storiche in particolare:

- agevolazioni sull'applicazione dei tributi comunali, secondo quanto previsto dai regolamenti emananti dal Comune;
- deroghe in materia di orari di esercizio dell'attività;
- interventi in materia di segnaletica, di transito e di sosta veicolare in prossimità di talune tipologie di esercizi aderenti all'Albo, tendenti a creare condizioni di circolazione e visibilità adeguate alla loro immagine, compatibilmente con le esigenze generali;
- realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo;
- promozione di attività e manifestazioni culturali, ludiche o promozionali presso i suddetti locali.

5. L'Amministrazione comunale può disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali oggetto del presente regolamento, ai fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo ed il mantenimento delle condizioni a cui tale iscrizione è subordinata.

6. In caso di accertata violazione di tali requisiti o di uso indebito del marchio di cui all'art. 4, è prevista la cancellazione dell'esercizio dall'Albo, la rimozione del marchio identificativo e l'applicazione di una sanzione pecuniaria di valore non superiore ai 2.000,00 Euro il cui ammontare verrà introitato interamente dal Comune.

